

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2453

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(SEGNI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

### Provvedimenti per il Mezzogiorno

*Presentato alla Presidenza il 17 settembre 1956*

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il presente disegno di legge trae motivo dalla necessità di dare ulteriori impulso all'azione di sviluppo delle regioni meridionali già in atto da oltre un quinquennio.

Il Governo intende, con i provvedimenti di cui al progetto stesso, di iniziare un « secondo ciclo » di più estesi interventi a sostegno dell'economia meridionale. Il primo, iniziatosi con la costituzione della Cassa per il Mezzogiorno, è stato caratterizzato in misura prevalente dalla necessità di creare una prima trasformazione ambientale mediante la esecuzione di un vasto piano di opere pubbliche. Il secondo, che si vorrebbe avviare con i provvedimenti proposti, si prospetta come il logico e necessario sviluppo del precedente, e comporta un più accentuato intervento diretto a favorire la formazione di nuove attività agricole ed industriali come fonti permanenti di una maggiore domanda di lavoro e di un progressivo incremento di reddito nel Mezzogiorno, e come base del piano di sviluppo della economia nazionale.

Non sarebbe stato possibile combattere la arretratezza economica e sociale del meridione d'Italia e delle isole senza far leva preliminarmente sulla realizzazione di un complesso di

opere pubbliche necessarie a colmare le deficienze più avvertite delle strutture di base e creare l'ambiente fisico indispensabile per sviluppare l'agricoltura e promuovere un diffuso processo di industrializzazione.

Il programma di interventi straordinari deciso nel 1950 e collegato alla costituzione della Cassa per il Mezzogiorno fu il primo grande sforzo per affrontare un problema secolare; ma era chiaro, e fu dichiarato, che non bastava — da solo — ad assicurarne la radicale soluzione.

Dopo due anni, infatti, venne esteso il programma iniziale. La legge 25 luglio 1952, n. 949, elevò da 1.000 a 1.280 miliardi i mezzi finanziari che il bilancio statale si impegnava a fornire per condurre avanti il programma di opere straordinarie a favore del Mezzogiorno ed ampliò i compiti della Cassa in relazione alla finalità di un più alto permanente grado di sviluppo dell'economia meridionale. Si poté fare così ancora un passo avanti: la intensificazione e la elettrificazione delle ferrovie si aggiunsero al programma per la viabilità ordinaria; la rete degli acquedotti si poté estendere per avvicinare l'obiettivo di portare l'acqua a tutti i comuni meridionali e fu possibile, con la istituzione di appo-

siti istituti finanziari, dare un consistente apporto all'azione di stimolo per la industrializzazione.

In complesso l'azione svolta e provocata dalla Cassa dal 1950 ad oggi, oltre a creare nel Mezzogiorno l'ambiente necessario al sorgere di nuove attività a carattere permanente, è riuscita a determinare importanti effetti sulla distribuzione regionale dei redditi e dei consumi.

Fra il 1950 e il 1955 il reddito prodotto nel Mezzogiorno è cresciuto ad un saggio del 9,3 per cento circa, contro un saggio dell'8,9 per cento nelle regioni del nord.

Il reddito del Mezzogiorno manifesta così una progressione crescente, anche se in lieve misura.

Per quanto riguarda i consumi, il rapido incremento manifestatosi ha avuto un'ampia documentazione nella *Relazione sulla situazione economica del Paese nel 1955*.

Anche per quanto riguarda l'occupazione, quella provocata direttamente dalla Cassa si è aggirata negli ultimi 3 anni su una media di oltre 100.000 operai permanentemente occupati nella esecuzione delle opere, senza contare quella provocata da iniziative industriali e l'occupazione indiretta suscitata dall'esecuzione dei lavori, occupazione certo rilevante anche se difficilmente traducibile in cifre.

Non si può però ritenere che, pur procedendo gli sviluppi nel sud al ritmo attuale, gli scarti nei confronti del nord possano essere eliminati, onde anche solo sensibilmente attenuati in un tempo ragionevole.

Le cause che concorrono a determinare tale situazione sono molteplici. Ma le più determinanti sono legate alla struttura stessa delle due zone.

Come è noto, una parte rilevante degli effetti degli investimenti nel sud tende a trasferirsi nelle regioni del centro-nord là dove, cioè, sono prevalentemente concentrate le fonti di produzione dei beni strumentali e di consumo nella cui richiesta si traducono in buona parte gli investimenti operati nel sud, mentre la concentrazione al nord delle fonti di produzione fa sì, per converso, che gli effetti degli investimenti effettuati in quelle regioni restino localizzati nelle stesse.

Il beneficio comparativo che le due zone ricevono da uno stesso ammontare di investimenti risulta quindi notevolmente disuguale.

Ancora: nelle regioni settentrionali una politica della spesa pubblica provoca un aumento dei redditi industriali che, reinvestiti localmente determinano una ulteriore espan-

sione economica delle stesse regioni. Nel sud, invece, la stessa politica agisce prevalentemente sui consumi e assai meno sugli investimenti locali.

Da qui la necessità delle nuove disposizioni che hanno la funzione di ottenere una più intensa concentrazione di investimenti nelle regioni meridionali.

L'intervento straordinario della spesa pubblica previsto con la legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno nel 1950 doveva rispondere anzi tutto a due più immediate e fondamentali esigenze: a) creare nuove fonti di lavoro e di reddito per alleviare il disagio delle popolazioni meridionali; b) sviluppare la dotazione dei servizi civili e del capitale fisso sociale, per rendere conveniente un diffuso processo di miglioramento agrario e di industrializzazione.

Portate a compimento o già avviate le opere inizialmente programmate, favorite con i contributi di legge e con finanziamenti le trasformazioni fondiari dei terreni bonificati, promosse con il concorso degli appositi istituti di credito creati con la legge 11 aprile 1953, n. 298, nuove attività industriali, si tratta ora di imprimere al processo di sviluppo una più ampia ed accelerata dilatazione con misure che, equilibrando le posizioni di partenza dell'attività economica nelle differenti regioni italiane, consentano all'economia nazionale di progredire armonicamente su tutto il territorio del paese in una effettiva unità di mercato e di condizioni sociali.

Queste misure riguardano:

1°) stanziamenti aggiuntivi a favore della « Cassa » per condurre a termine i complessi organici di opere già programmati e in corso di esecuzione a realizzare iniziative dirette a rendere maggiormente produttivi gli investimenti predisposti con i mezzi finora attribuiti alla « Cassa »;

2°) interventi e incentivi, oltre quelli già sperimentati e in atto, perché si realizzi un più accentuato saggio di sviluppo agricolo e industriale nel Mezzogiorno attraverso la formazione di nuove iniziative, capaci di offrire occupazione permanente alle forze di lavoro e di incrementare senza discontinuità la formazione di nuovi redditi.

Gli stanziamenti aggiuntivi per la « Cassa » sono richiesti:

a) Per coprire le maggiori spese necessarie a condurre a termine le opere programmate.

L'originario piano decennale e quello integrativo del 1952 non potevano prevedere esat-

tamente il corso di alcuni grandi complessi di opere, individuati solo con progettazioni di massima.

Inoltre dal 1950 ad oggi, nonostante la lieve variazione dell'indice generale dei prezzi, il potere specifico dei mezzi finanziari assegnati alla « Cassa » si è ridotto per gli aumenti intervenuti nei prezzi dei materiali, nei salari e nei relativi oneri previdenziali.

b) Per ulteriori interventi diretti ad ottenere una migliore funzionalità ed un maggiore rendimento delle opere già programmate (estensione dei piani di irrigazione per abbassare la media dei costi, completamento della rete acquedottistica per coprire il fabbisogno di tutti i comuni del Mezzogiorno, aggiunta di alcune strade per meglio equilibrare gli interventi già previsti per la sistemazione della rete stradale, intervento a favore dei comuni minori, sollevandoli dall'onere ad essi spettante per la esecuzione delle reti idriche interne e delle fognature).

c) Per favorire la moltiplicazione di nuove attività produttive: in agricoltura, aumentando le disponibilità della « Cassa » per il concorso previsto dalla legge alle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria da eseguirsi dai privati; nell'industria, per il contributo negli interessi sulle obbligazioni da emettersi dagli Istituti finanziari istituiti con la citata legge n. 298 dell'11 aprile 1953, per concorsi alla formazione ed allestimento di zone industriali e per favorire il sorgere di piccole e medie aziende nei comuni a più ritardo sviluppo.

d) Per provvedere al collegamento fra la Sardegna e il Continente con mezzi di trasporto che assicurino alla economia dell'Isola parità di situazione concorrenziale con le altre regioni italiane.

La « Cassa » fu creata come organo esecutivo di un intervento *straordinario ed aggiuntivo*. Il presente disegno di legge mantiene all'Istituto questa sua inalterabile caratteristica e riafferma la necessità di una più accentuata partecipazione delle Amministrazioni ordinarie statali e di un più attivo coordinamento fra gli interventi di queste Amministrazioni e la « Cassa ». Alcune particolari disposizioni della presente legge tendono a questo obiettivo.

La spesa pubblica ordinaria deve diffondersi armonicamente a nord e a sud affinché l'intervento della « Cassa » possa risultare effettivamente aggiuntivo. Si tratta di non disperdere gli sforzi che promanano dalla stessa fonte, e cioè la finanza pubblica, ed è perciò che, anche per raggiungere le sostan-

ziali finalità del piano di sviluppo del reddito e dell'occupazione, il coordinamento dovrà essere realizzato anche con gli enti economici e finanziari parastatali, la cui azione ha un peso determinante su tutta l'economia italiana.

La concentrazione degli investimenti pubblici da attuarsi secondo le vie indicate non potrà però raggiungere gli obiettivi segnati nel piano generale di sviluppo se non sarà accompagnata da un intenso movimento dell'iniziativa privata.

Le infrastrutture create con le opere pubbliche hanno provveduto a rendere l'ambiente più idoneo alla trasformazione dei tradizionali metodi di produzione. Si tratta ora di stimolare nuove iniziative per elevare stabilmente l'economia ed il tenore di vita della popolazione meridionale.

L'incremento della produzione agricola e l'industrializzazione sono gli obiettivi a cui deve tendere — come si è detto — il secondo tempo della politica di sviluppo nel Mezzogiorno.

Ed anche a questo riguardo per misurare gli impegni e gli oneri che essa comporta bisogna rifarsi alla esperienza del primo periodo.

È innegabile che l'azione di urto condotta dal massiccio intervento pubblico che ad opera della « Cassa » ha raggiunto al 30 giugno 1956 un complesso di 543.500 milioni effettivamente erogati, ha determinato un processo di lievitazione della economia meridionale a cui ha partecipato la privata iniziativa con un apporto che merita di essere considerato. Nel settore agricolo i progetti di miglioramento e di trasformazione fondiaria approvati dalla « Cassa » al 30 giugno 1956 hanno raggiunto l'ammontare complessivo di 116 miliardi e di questi 42,5 miliardi rappresentano la spesa che ha gravato sulla « Cassa » a titolo di contributo.

Nel settore industriale l'intervento operato dalla « Cassa » attraverso gli Istituti di credito a medio termine sorti in virtù della legge 11 aprile 1953, n. 298, ha favorito il sorgere di iniziative industriali per un complesso di investimenti di 68.415 milioni, rispetto alla quale somma 49.099 milioni circa rappresentano la partecipazione dei privati.

Risultati notevoli ma che — pur aggiungendosi agli altri considerevoli investimenti operati dai privati indipendentemente dal ricorso al credito — sono ancora lontani dagli obiettivi fissati nello schema Vanoni, che fa leva su una larga partecipazione dei privati imprenditori.

Si prospetta quindi una politica di incentivi che non vuole creare situazioni di privi-

legio, ma soltanto avvicinare — nel rapporto di convenienza — le condizioni del Mezzogiorno ai molteplici fattori agglomerativi delle regioni a diffusa industrializzazione.

Gli incentivi riguardano il settore creditizio e fiscale — già considerati in precedenti disposizioni — e si estendono a quello previdenziale e delle infrastrutture con particolare riguardo — queste ultime — alla formazione di zone industriali ed alle piccole e medie industrie.

Con tali disposizioni si ritiene poter stimolare i movimenti di capitali all'interno del mercato nazionale per creare una più intensa redistribuzione di risorse delle regioni più ricche, ove la formazione del risparmio è facilitata dal più alto livello dei redditi, verso le regioni più povere dove il risparmio stenta a formarsi e a convertirsi in investimenti locali.

Questi in sintesi i provvedimenti contenuti nel presente disegno di legge che proroga, conseguentemente, la vita della « Cassa » dal 1962 al 1965 in coincidenza con il decennio previsto dallo schema di sviluppo Vanoni e aumenta gli stanziamenti globali di altri 590 miliardi.

Il Governo nel prefiggersi una politica di sviluppo dell'occupazione e del reddito intende — e lo impongono evidenti ragioni di ordine economico e sociale — far perno sul Mezzogiorno la cui rinascita impegna oramai la capacità realizzatrice della democrazia italiana.

L'azione coordinata dei privati e dello Stato — che non si isola alla « Cassa » ma investe, come si è detto, tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti economici e finanziari statali — dovrà dar luogo ad una politica organica ed unitaria capace di affrettare i tempi per la soluzione di un problema che condiziona l'avvenire di tutta la Nazione.

\* \* \*

Il presente provvedimento si compone di 28 articoli, raggruppati in 4 titoli e cioè: durata, dotazione e attività della Cassa per il Mezzogiorno; interventi per lo sviluppo agricolo; agevolazioni per lo sviluppo industriale, agevolazioni fiscali e varie.

Nel titolo I, all'articolo 1, la durata dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno viene prorogata al 30 giugno 1965, oltre che per il pieno adempimento delle finalità già previste nella sua legge istitutiva e successive integrazioni e modificazioni, per l'attuazione delle nuove provvidenze nei vari settori e particolarmente in quello industriale. Lo stesso articolo determina la nuova dotazione della « Cassa »

per ciascun esercizio dal 1958-59 al 1964-65 e dispone l'iscrizione della corrispondente spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro, prorogando fino all'esercizio 1964-65 incluso la validità della norma contenuta nell'articolo 12 della citata legge istitutiva, secondo la quale gli stanziamenti a favore della Cassa sono ad essa versati a rate trimestrali anticipate.

L'articolo 2 ha lo scopo di meglio disciplinare il necessario coordinamento dei programmi annuali della « Cassa » con quelli dei Ministeri. A questo fine fa obbligo ai Ministeri oltre che alla « Cassa » di comunicare i programmi da attuare in ciascun esercizio finanziario al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il quale, a coordinamento effettuato, parteciperà alla Cassa le decisioni adottate e provvederà a comunicare i programmi della Cassa stessa al Parlamento.

L'articolo 3 riguarda la facoltà del Comitato dei Ministri di autorizzare la « Cassa » a provvedere all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e dell'attività alberghiera. È altresì previsto che il Comitato dei Ministri possa autorizzare la « Cassa » a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione. L'intervento della « Cassa » ha carattere integrativo e si affianca a quello che il Ministero della pubblica istruzione sta dando e darà, con accentuata intensità, per contribuire a risolvere il problema della penuria di personale specializzato nel Mezzogiorno.

L'articolo 4 dà facoltà alla « Cassa » di concedere a favore di cooperative di pescatori e loro consorzi contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata, per la provvista e il miglioramento di scafi e attrezzature ai fini dell'incremento della pesca e della conservazione e lavorazione del pescato. Tali contributi, mentre sono cumulabili con il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, non sono cumulabili con altre sovvenzioni fatte dallo Stato in forza di altre disposizioni di legge.

L'articolo 5 autorizza la Cassa ad assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti dovrebbero far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e delle reti di fognature, nonché gli analoghi oneri degli altri Comuni fino a 50 mila abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, quando si trovino in condizione di non poter garantire,

in tutto o in parte, con la sovrainposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati, però, ammessi a contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Tale agevolazione tende a rendere possibile nei comuni minori la realizzazione di opere igieniche di carattere fondamentale e, soprattutto la realizzazione delle reti idriche di distribuzione senza le quali risulterebbe compromesso il beneficio delle grandi opere acquedottistiche in corso di esecuzione. Le rilevazioni statistiche attestano come la situazione di bilancio di gran parte dei comuni del Mezzogiorno renda inoperante le disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Identico il carattere ispiratore dell'articolo 6 e analoghe le facoltà concesse alla « Cassa » da tale articolo al fine di intensificare l'adduzione della energia elettrica nelle zone rurali.

L'articolo 7 deriva, poi, dalla necessità di provvedere al più presto all'impianto di linee di traghetto con la Sardegna. L'intervento della « Cassa » è diretto a provvedere dei mezzi occorrenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Poiché tale impianto può rendere indispensabile anche opere marittime di sistemazione nei porti di partenza o di arrivo delle navi traghetto, si autorizza il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a disporre affinché la « Cassa » provveda a fornire i mezzi occorrenti, ferma restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la progettazione ed esecuzione delle opere stesse.

L'articolo 8 considera il caso in cui il proprietario affidi al Consorzio l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, senza anticipare la relativa spesa. Attualmente, in forza del disposto del citato articolo 41, il credito del Consorzio per l'ammontare della spesa sostenuta è garantito da privilegio speciale che, pur prendendo grado dopo i crediti dello Stato per l'imposta fondiaria (comprese le sovrimeposte comunali e provinciali) e per i tributi indiretti sopra lo stesso immobile, non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dei terzi prima della sua iscrizione nel registro speciale della conservazione delle ipoteche. L'articolo 8 del disegno di legge, innovando a questa disposizione, estende ai predetti crediti consortili lo stesso trattamento privilegiato previsto per quelli dipendenti da contributi relativi all'esecuzione delle opere

pubbliche di bonifica, i quali prendono grado dopo l'imposta fondiaria e le relative sovrimeposte provinciali e comunali. L'equiparazione ha lo scopo di agevolare il finanziamento delle opere di competenza privata per il tramite dei consorzi da parte degli istituti di credito.

In materia di opere di bonifica di competenza privata il disegno di legge contiene nell'articolo 9 una altra disposizione informata all'opportunità di stimolare l'interessamento dei proprietari all'esecuzione delle opere anche prima della formale imposizione degli obblighi di bonifica e della prefissione dei termini per l'adempimento. In molti casi ciò si verifica spontaneamente; negli altri la spinta all'anticipata esecuzione può venire da una prospettiva di aiuto da parte del Consorzio. La disposizione in esame stabilisce pertanto che i Consorzi di bonifica possono assumere, su richiesta dei proprietari, l'esecuzione delle opere anche in attesa della formazione o del completamento o dell'approvazione del piano generale di bonifica quando le opere siano riconosciute necessarie e vengano ammesse al sussidio. Con tale disposizione viene, altresì, esteso ai crediti dei Consorzi per queste opere volontarie lo stesso privilegio concesso per quelle obbligatorie.

Le agevolazioni per lo sviluppo industriale, contenute nel titolo III, consistono in provvidenze a favore delle singole industrie, in interventi per le attrezzature di apposite zone, in misure atte ad agevolare l'afflusso dei capitali agli Istituti di credito industriale, nella proroga di tutte le agevolazioni già specificamente esistenti, nonché in una disposizione particolare per l'apprendistato.

Le provvidenze per le singole industrie (articoli 10, 11, 12, 13 e 14) si compendiano nella concessione di contributi a carico della Cassa per il Mezzogiorno nelle spese di impianto per opere murarie, compresi l'installazione e il sostegno dei macchinari, per opere di allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie, per raccordi ferroviari, per allacciamento agli acquedotti e fognature, per lo scavo di pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate, per allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, comprese le cabine di trasformazione, e ai gasdotti ed oleodotti, ai centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali e alle fonti di energia geotermica. Le opere esterne agli stabilimenti sono, però, escluse dal contributo laddove si provveda ad attrezzature di zona. Il contributo è concedibile per l'impianto di piccole e medie industrie nell'am-

bito dei comuni con popolazione non superiore a 75 mila abitanti, nei quali sia difetto di attività industriale. Esso non può superare il 20 per cento della spesa ed è liquidato in seguito al collaudo delle opere effettuate da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori del Ministero dei lavori pubblici.

Le disposizioni per le attrezzature di zona (articolo 13) prevedono che quando più stabilimenti vengono a concentrarsi in una determinata località ivi possano costituirsi — fra comuni, provincie, Camere di commercio industria e agricoltura e altri Enti — appositi Consorzi con personalità di diritto pubblico, aventi il compito di eseguire, gestire e sviluppare le opere di attrezzatura della zona e di assumere ogni altra iniziativa appropriata allo sviluppo industriale della stessa località, compresa l'espropriazione di immobili da cedere per l'impianto degli stabilimenti in conformità dei piani regolatori. Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della industria e del commercio e dei lavori pubblici. La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi nella spesa occorrente per l'attrezzatura della zona, esclusa la spesa di espropriazione degli immobili da cedere alle aziende industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della « Cassa », dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro dell'industria e del commercio, entro il limite massimo della metà della spesa.

Ovviamente (come stabilito dall'articolo 14) per gli impianti industriali che vengono ad essere ubicati nella località dove esista un ente per la zona industriale o si sia costituito il Consorzio previsto dall'articolo 13, il contributo della « Cassa » viene limitato soltanto alle opere murarie di costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze.

Le misure intese a facilitare il reperimento dei capitali per il finanziamento delle iniziative industriali (articolo 15) si concretano nella facoltà conferita alla Cassa per il Mezzogiorno di contribuire al pagamento degli interessi relativi alle obbligazioni che vengano emesse dagli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298. La misura e il limite del contributo sono stabiliti dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Con l'articolo 16 vengono prorogate, per tutto il tempo di durata della Cassa e cioè

fino al 30 giugno 1965, tutte le provvidenze previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legge del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, a favore degli stabilimenti che si impianteranno, si amplieranno o ammoderneranno. Col secondo comma dell'articolo in esame si è ritenuto opportuno confermare che nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, con la quale fu disposta una riserva del 20 per cento delle commesse statali a favore delle aziende industriali e artigianali del Mezzogiorno, in quanto le norme di detta legge si sono dimostrate utili ed efficaci tanto che sono state estese anche al ricongiunto territorio triestino.

L'articolo 17 contempla una speciale agevolazione relativa alla formazione professionale della mano d'opera.

Come è noto, l'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, dispone che « possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venti, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Senonché la riconosciuta esigenza di contribuire più intensamente all'industrializzazione delle regioni meridionali e ad una sempre maggiore qualificazione della mano d'opera locale, ha suggerito la opportunità di consentire alle imprese industriali che operano in tali regioni l'assunzione di giovani in qualità di apprendisti di età superiore ai venti anni, purché non superiore ai trenta.

Tale facoltà, se non sottoposta ad adeguata remora, non sarebbe stata scevra di pericoli onde è stata limitata al fabbisogno di mano d'opera occorrente per l'avviamento di nuovi impianti industriali, sempreché gli impianti stessi sorgano in località o zone nelle quali non sia disponibile mano d'opera professionalmente qualificata per le lavorazioni occorrenti.

Scopo della norma è quello di consentire alle imprese industriali la formazione di una maestranza qualificata in zone sprovviste, evitando il più possibile sia trasferimenti di mano d'opera che non sono mai bene accettati alle popolazioni locali e sia la creazione di una differenza nelle assunzioni tra giovanissimi e giovani, lasciando inqualificati e fatalmente quindi disoccupati gruppi di lavoratori (tra i 20 e i 30 anni) non certo responsabili di tale stato.

Sotto il titolo IV, agevolazioni fiscali e varie, si raggruppano tutte le disposizioni con cui si intende specificamente agevolare sia l'attività della Cassa sia lo sviluppo delle particolari iniziative.

L'articolo 13 sostituisce, unificandoli, armonizzandoli e chiarendoli, gli articoli 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

A termini dell'articolo 26 della sua legge istitutiva, la Cassa corrisponde all'erario una quota fissa di abbonamento di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato, in luogo delle imposte di registro, bollo e surrogatorie del bollo, ricchezza mobile e di ogni altra tassa, imposta, contributo relativi alla sua costituzione, al suo funzionamento e alle operazioni, atti e contratti richiesti dalla sua attività, fatta eccezione per l'imposta e le sovrainposte fondiari, per quella di bollo sulle cambiali e per le tasse sugli atti giudiziali. In dipendenza di tale norma, tanto i contratti di appalto quanto quelli di fornitura stipulati dalla Cassa sono esenti dalle normali imposte di bollo e di registro. Inoltre, sulle quietanze dei pagamenti effettuati agli appaltatori e ai fornitori non si appongono le marche di corresponsione dell'imposta generale sull'entrata.

Per dirimere una questione insorta relativamente alle opere che la Cassa esegue per mezzo di concessionari o affidatari, la legge 22 dicembre 1951, n. 1975, ha sancito che la quota di abbonamento dovuta dalla Cassa tiene luogo del normale trattamento tributario ancor quando i contratti di appalto e gli atti consequenziali sono posti in essere dai suoi concessionari o affidatari.

Nella predetta disposizione manca ogni accenno ai contratti di fornitura e alle altre operazioni, atti e contratti ai quali le aziende, gli enti e gli uffici debbono provvedere per l'esecuzione dei lavori e, in generale, per l'adempimento dei compiti loro affidati dalla Cassa. Ne consegue una diversità di trattamento rispetto ai contratti di appalto, benché questi ultimi rientrino nel regime dell'abbonamento perché finanziati dalla Cassa, ossia per una ragione che sussiste anche per le altre operazioni, atti e contratti soggetti invece al trattamento normale.

Dato ciò e tenuta anche presente la necessità di armonizzare il sistema di agevolazioni previsto nell'articolo 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui lavori in Calabria con quello sancito per tutte le altre opere, l'articolo 19 del disegno di legge provvede a unificare i citati articoli 1 e 16 delle leggi 22 dicem-

bre 1951 e 26 novembre 1955 inquadrandoli in un medesimo sistema, conforme a quello in vigore per la Cassa, del quale rappresenta la logica derivazione.

Con un'altra disposizione, e precisamente con quella dell'articolo 19, si stabilisce che l'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente i casi di esenzione dall'imposta di consumo, si applica anche per i materiali impiegati nelle opere pubbliche finanziate dalla Cassa.

È, poi, previsto dall'articolo 20 che le Amministrazioni comunali possano concedere esenzioni parziali o totali dall'imposta sulle industrie e da quella di consumo e anche da altri tributi comunali alle ditte che provvedano agl'impianti, trasformazione, ampliamenti e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, assumendone l'esercizio. Nello stesso articolo si accenna, inoltre, alla concessione di abbuoni o altre facilitazioni per la cessione a tali ditte, in proprietà, enfiteusi o locazione, dei terreni e fabbricati comunali che possano loro occorrere per l'attuazione della intrapresa. Pur dovendosi riconoscere che quest'ultima parte dell'articolo non attribuisce alle amministrazioni comunali una facoltà che queste già non abbiano, si pensa che il suo ufficio meramente dichiarativo non sia del tutto superfluo e ne raccomandi la pratica.

Gli articoli 21 e 22 hanno lo scopo di stimolare e disciplinare l'avviamento dei capitali verso le regioni meridionali e il loro investimento nell'esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento dei terreni agricoli o nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali. A questo fine il citato articolo 22 concede alle società e agli enti tassabili in base al bilancio l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile per una parte degli utili realizzati nei cinque esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge, che vengano investiti nei predetti modi. La parte non tassabile non può essere superiore al 50 per cento degli utili dichiarati né eccedere il 50 per cento della somma realmente investita. L'articolo 23 stabilisce che le società o gli enti per ottenere l'esecuzione debbono espressamente domandarla in sede di dichiarazione annuale, specificando la parte di utili che intendono investire e unendo alla dichiarazione il progetto di massima degli investimenti dal quale risultino anche le date di inizio e di ultimazione delle opere. È previsto che le opere debbano essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione e ultimate non oltre il triennio. L'esen-

zione è concessa in via provvisoria in base alla dichiarazione e in via definitiva in base a certificati emessi dagli Uffici tecnici erariali, comprovanti l'osservanza dei termini di inizio e ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme investite. Qualora le opere non vengano iniziate o compiute nei tempi prestabiliti, la società o l'ente incorre nella perdita dell'esenzione provvisoriamente ottenuta e in una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta.

Sempre al fine di agevolare il sorgere delle nuove iniziative, gli atti costitutivi delle società aventi lo scopo di impiantare nuovi stabilimenti industriali o di rilevare impianti esistenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli, l'articolo 23 riconduce alla tassa fissa di lire 200 la registrazione degli atti costitutivi di tali società.

Analogamente gli articoli 24 e 25 estendono i benefici di cui all'articolo 23 anche alle tasse di registro e ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili ai fini industriali, nonché agli atti di aumento di capitale, emissione di obbligazioni, consensi di iscrizioni o modificazioni ipotecarie, trasformazione, fusione e concentrazione di ditte e normalizzazione di società irregolari. L'articolo 27, infine, opportunamente prevede l'apposito decreto ministeriale con cui le dette agevolazioni vengono singolarmente accordate, stabilendone i termini e le condizioni.

Le disposizioni degli articoli da 23 a 26 riproducono sostanzialmente norme che già sono vigenti nella Regione siciliana per effetto di leggi regionali.

L'articolo 27, infine, integra il disposto dell'articolo 9 della legge istitutiva della Cassa. Attualmente la Cassa, in materia di concessione di acque pubbliche, è equiparata alle Amministrazioni dello Stato nella possibilità di ottenere la riserva delle acque alla cui utilizzazione sia interessata. Ma le acque suscettibili del provvedimento di riserva sono solo quelle sulle quali non esista alcuna domanda di concessione già favorevolmente istruita dal Ministero dei lavori pubblici. E poiché per i corsi d'acqua d'una qualche importanza tale condizione non sussiste, l'istituto della riserva non assicura alla Cassa alcun sensibile beneficio. Per conseguenza, è previsto nella nuova disposizione che, ove la Cassa non possa conseguire la riserva; le sue domande di derivazione siano ammesse di diritto alla concorrenza eccezionale. Stabilisce, inoltre, che nelle concessioni di acque pubbliche già accordate i termini entro i quali i concessionari debbono utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati ove le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi dalla Cassa.

In tal caso allo scadere dei termini le concessioni sono dichiarate decadute.



## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITÀ  
DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

## ART. 1.

La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 130 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 150 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire contenuto nel primo e secondo comma dell'articolo 6, nel primo comma dell'articolo 11 e nell'articolo 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilito in 1.870 miliardi di lire.

Nell'articolo 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole « a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 ».

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

ART. 2.

Il 1° e 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale comunicano al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'articolo 3.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che essa deve attuare.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri.

ART. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e dell'attività alberghiera.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere, e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione.

ART. 4.

Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione,

l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

#### ART 5

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrapposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Per i comuni non capoluoghi di provincia negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i comuni di garantire i mutui con la sovrapposta fondiaria è fatta dai prefetti.

In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche di cui agli stessi comuni da autorizzare a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 350 milioni.

ART. 6.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 255, e della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

ART. 7.

La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

TITOLO II.

INTERVENTI  
PER LO SVILUPPO AGRICOLO

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato

fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'articolo 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

#### ART. 9.

Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.

### TITOLO III.

#### AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

#### ART. 10.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può agevolare, ai sensi dell'articolo seguente, con contributi fino al venti per cento della spesa documentata il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore a 75 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonché l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili col beneficio dell'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile prevista dall'articolo 22.

ART. 11.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di oli minerali ed a fonti di energia geotermica

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonché al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore alla data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

ART. 12.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'articolo 10 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 13

Nel caso di nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Con le medesime norme il Consorzio può promuovere la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro dei lavori pubblici.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico.

## ART. 14.

Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un Ente per la zona industriale ovvero sia costituito il Consorzio di cui all'articolo 13, il contributo previsto dall'articolo 10 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 11.

## ART. 15.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare

sul mercato ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento degli interessi nella misura e fino al limite che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

ART. 16.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impiantano sino al termine stabilito al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge. Esse sono applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte.

ART. 17.

Al fine di disporre di mano d'opera professionalmente qualificata per il funzionamento di stabilimenti industriali di nuovo impianto allestiti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese industriali possono assumere come apprendisti giovani di età superiore ai 20 anni, purché non superiore ai 30 anni compiuti, sempreché non sia disponibile sul luogo mano d'opera qualificata.

Il periodo di apprendistato non può essere superiore ad un anno.

Al rapporto di apprendistato costituito ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 10.

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

ART. 18.

L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'articolo 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti con le seguenti disposizioni:

« La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi



## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del primo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'articolo 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa ».

## ART. 19.

L'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

## ART. 20.

Alle imprese, che nei territori indicati all'articolo 10 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono deliberare di concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti) e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo, oltre che facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

ART. 21.

È esente da imposta di ricchezza mobile di categoria *B* la parte non superiore al cinquanta per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base al bilancio, nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente impiegata nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646. e successive modificazioni ed aggiunte, nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del cinquanta per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

ART. 22.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio, per ottenere l'esenzione prevista dall'articolo 21, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica,

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a carico della società o dell'ente, una soprattassa pari al 50 per cento della imposta medesima.

## ART. 23.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

## ART. 24.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

ART. 25.

Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché abbia sede ed operi nei territori indicati all'articolo 10;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;

c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'articolo 10;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purché stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purché l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

ART. 26.

Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 24 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

ART. 27.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'articolo 9 della legge 10 agosto 1950,

n. 646, si reputano dirette al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini della ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.